



**Comune  
di Verona**

ATTIVITA' EDILIZIA SUAP SUEP

CIRCOLARE 19 DEL 17/06/2022

**OGGETTO: IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI. MISURE DI  
SEMPLIFICAZIONE PER L'INSTALLAZIONE.**

**DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17**

(convertito con modifiche in L. n. 34 del 27.04.2022)

*“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.*

Questa recente disposizione normativa, con l'art. 9 co. 1 d.l. 17/2022 che ha sostituito l'art. 7 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, prevede misure di semplificazione e di incentivo alla realizzazione di impianti solari, sia termici sia fotovoltaici, al fine di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione in argomento stabilisce:

*...omissis*

*“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.*

*...omissis*

**Regime edilizio:**



L'installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici, viene configurata come **intervento di manutenzione ordinaria** ai sensi dell'art. 3 co.1 lett. a) D.p.r. 380/20011.

L'installazione degli impianti solari, termici e fotovoltaici può avvenire **liberamente**:

- su edifici, strutture, manufatti fuori terra ovunque ubicati, comprese le Z.T.O. "A";
- con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane);
- senza limite di potenza massima o di superficie;
- anche per le opere inerenti la connessione degli impianti alla rete elettrica e gli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete.

Non è cioè necessaria l'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, ad eccezione dei casi specificati al punto successivo.

### **Regime paesaggistico:**

L'installazione degli impianti solari, termici e fotovoltaici è invece subordinata al **previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**, qualora gli impianti siano da installarsi su immobili:

**-soggetti a vincolo paesaggistico** mediante apposito decreto ai sensi **dell'art.136, comma 1, lett. b)** del D.lgs. 42/2004 (ville, giardini, parchi, ecc.);

**-soggetti a vincolo paesaggistico** mediante apposito decreto ai sensi **dell'art. 136, comma 1, lett. c)** del medesimo D.lgs., fra i quali spesso rientrano anche i **centri storici**.

Si evidenzia che **in tutti gli immobili ricadenti nelle aree soggette ai suddetti vincoli paesaggistici, l'installazione degli impianti solari, termici e fotovoltaici può avvenire** comunque liberamente, **senza ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica**, qualora i pannelli:

- siano integrati nel manto di copertura;
- non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici;
- non siano installati sulle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Si precisa che con nota in data 26.05.2022 la Soprintendenza ha comunicato il completamento della ricognizione dei decreti di tutela ex art. 136 e che gli esiti della ricognizione sono stati pubblicati sul sito della Soprintendenza e sono disponibili all'utenza esterna, indicando il seguente link per la visualizzazione delle schede e della documentazione dei decreti:

<http://www.sbap-vr.beniculturali.it/vincoli/paesaggistico>

**Per gli immobili soggetti a vincolo culturale (D.Lgs. n. 42/2004 – Parte II)** deve essere acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004.



### **Chiarimenti:**

Vi sono diverse normative – statali, regionali e comunali - che trattano il tema dell'installazione degli impianti solari e che non risultano purtroppo coordinate con la disciplina introdotta dall'art. 9, comma 1 del DL 17/2022.

Le normative statali principalmente contrastanti con le nuove disposizioni risultano essere:

- l'Allegato II del D.lgs. 199/2021** nella parte relativa alle procedure abilitative per l'installazione degli impianti solari;
- l'art. 6, comma 1, lett. e-quater) del Dpr 380/2001**, nella definizione degli interventi da potersi eseguire senza alcun titolo abilitativo;
- il Glossario dell'attività edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018**, nelle parti relative alla installazione di tali impianti;
- Allegato A, voce A.6 e Allegato B, voce B.8 del Dpr 31/2017** che individuano gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata.

Questa Direzione, nonostante il contrasto fra queste discipline e il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, ritiene comunque **prevalente la disciplina dell'art. 9, comma 1**, sia perché più favorevole sia in base ai principi generali del diritto che vedono prevalere, in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia, la normativa, se dello stesso rango, più recente.

***Si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente circolare ai fini della generale conoscenza e dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013.***

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
Andrea Alban